
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno XII - 2022

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso

Martin Avenarius

Ernesto Capobianco

Jean-François Gerkens

Peter Gröschler

Frédéric Hurllet

Massimo Miglietta

Bernardo Perinián Gómez

Salvo Randazzo

Giusto Traina

Giancarlo Vallone

Francisco J. Andrés Santos

Christian Baldus

Laura D'Amati

Teresa Giménez-Candela

Rudolf Haensch

Andrea Lovato

Luigi Nuzzo

Johannes Platschek

Giunio Rizzelli

Vincenzo Turchi

Jean-Jacques Aubert

Giuseppe Camodeca

Luigi Garofalo

Francesco Grelle

Evelyn Höbenreich

Carla Masi Doria

Leo Peppe

Salvatore Puliatti

Martin Schermaier

Jakub Urbanik

Mario Varvaro

Comitato editoriale

Aurelio Arnese

Tommaso Beggio

Pierangelo Buongiorno

Annarosa Gallo

Pasquale Rosafio

Ubaldo Villani-Lubelli

Eliana Augusti

Marta Beghini

Raffaele D'Alessio

Lucio Parenti

Francesco Silla

Gaetana Balestra

Filippo Bonin

Federica De Iulius

Aniello Parma

Maria Luisa Tacelli

Lucia Zandrino

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce

edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento - Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce

francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RISG., BIDR., AUPA., SDHL., Iura, Index, Roma e America, IAH., *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

| | |
|---|------|
| Francesca Lamberti <i>Editoriale</i> | p. 7 |
|---|------|

Contributi

| | |
|---|-------|
| Carlo Pelloso Verberatio, ploratio e sacertà ai divi parentum | “ 13 |
| Johannes Platschek <i>Die societas Bithynica in Cic. fam. 13.92</i> | “ 57 |
| Nephele Papakonstantinou Ab impetu ad rationem redit (<i>Quint. Inst. 6.1.29</i>): <i>Mapping Ancient Emotions onto the Roman Judge</i> | “ 67 |
| Federico Russo <i>Limiti alla vendita di beni pubblici nelle comunità locali dell'impero romano</i> | “ 101 |
| Vincenza Conte <i>Servitù su res nullius. Fadda, Brugi e i diritti di collettività indeterminate</i> | “ 113 |

Atti del Colloquio di Villa Vigoni - Deutsch-Italienisches Zentrum für den Europäischen Dialog del 9-12 dicembre 2021

| | |
|--|-------|
| Peter Gröschler - Francesca Lamberti <i>Das Recht als Mittel der Inklusion oder der Exklusion?</i> <i>Il diritto come mezzo di inclusione o di esclusione?</i> | “ 155 |
| Guido Pfeifer <i>Šamaš, der Richter von Himmel und Erde, wird ein fremdes Recht in seinem Land aufrichten.' Zur Berücksichtigung des Fremden in der Rechtsüberlieferung des Alten Vorderasien</i> | “ 161 |
| Ubaldo Villani Lubelli <i>Citizenship and the Concept of Politeia (Constitution): the Citizen in Aristotle's Third Book of Politics</i> | “ 173 |
| Susanne Heinemeyer <i>Rechtsgeschäftliches Handeln von Fremden in der römischen Komödie. Fragen der kaufrechtlichen Haftung in Plautus' Persa</i> | “ 185 |
| Dietmar Schanbacher <i>Dynamisches Zwölftafelrecht und statisches ius gentium. Inst. 2.1.41</i> | “ 197 |
| Pierangelo Buongiorno <i>Osservazioni in tema di conferimenti di cittadinanza a reges socii et amici populi Romani</i> | “ 221 |

| | |
|---|-------|
| Giusto Traina <i>La cittadinanza romana concessa ai re orientali nel II secolo d.C.</i> <i>Il caso di Αὐρήλιος Πάκορος, re dell'Armenia maior</i> | “ 235 |
| Martin Avenarius <i>Integration durch Freilassung zum römischen Bürgerrecht. Die Vermittlung des Bürgerrechtserwerbs durch privaten Rechtsakt und die Eigenart der Regulierung</i> ... | “ 243 |
| Raffaele D'Alessio <i>Il pretore e la lex peregrina: considerazioni su Frag.</i> <i>Pseudo-Dositheanum de manumissionibus 12</i> | “ 273 |
| Salvatore Antonio Cristaldi <i>Latini ex lege Aelia Sentia</i> | “ 289 |
| Andrea Jördens <i>P. Giss. 1 40: der status quaestionis</i> | “ 305 |
| Valerio Marotta <i>'Barbari' e civitas Romana. Dal 212 alle soglie del V secolo: una ricognizione delle fonti</i> | “ 337 |
| Annarosa Gallo <i>L'orazione di Adriano sugli Italicenses: fra storia, retorica e diritti dei municipi</i> | “ 369 |
| Aniello Parma <i>Provenienza e integrazione dei militari peregrini in suolo italico fra I e III sec. d.C.: l'esempio delle flotte pretorie</i> | “ 387 |
| Francesco Castagnino <i>Servizio militare e integrazione nella civitas</i> | “ 421 |
| Discussioni | |
| Antonella Amico <i>Difendere il principio della libertà della scienza per difendere le istituzioni</i> | “ 435 |
| Annarosa Gallo <i>Roma antica, il fascismo e l'Albania</i> | “ 443 |
| Luigi Garofalo <i>Sui 'nuovi studi' di Umberto Laffi</i> | “ 448 |
| Aniello Parma <i>Una storia che non dovrà mai ripetersi. Per una didattica della memoria</i> | “ 453 |
| Paola Pasquino <i>Il diritto antico tra mito e istituzioni</i> | “ 458 |
| Francesco Ribezzo <i>Hans Kelsen, giurista tra le due guerre</i> | “ 466 |

| | |
|--|-------|
| Libri pervenuti alla redazione a cura di Annarosa Gallo..... | “ 477 |
| Resoconti | “ 493 |
| Abstract | “ 547 |
| Indice delle fonti | “ 557 |

Osservazioni in tema di conferimenti di cittadinanza a *reges socii et amici populi Romani*

I. La χώρα 'dominata' dai Romani

In un celebre brano della sua *Geografia*, dopo aver descritto l'estensione dei confini entro i quali, fra tre continenti, si esplicava il dominio di Roma, Strabone (17.3.24) concludeva:

ταύτης δὲ τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἢ μὲν βασιλεύεται, ἢν δ' ἔχουσιν αὐτοὶ καλέσαντες ἐπαρχίαν, καὶ πέμπουσιν ἡγεμόνας καὶ φορολόγους. εἰσὶ δὲ τινες καὶ ἐλεύθεραι πόλεις, αἱ μὲν ἐξ ἀρχῆς κατὰ φιλίαν προσελθοῦσαι, τὰς δ' ἠλευθέρωσαν αὐτοὶ κατὰ τιμὴν. εἰσὶ δὲ καὶ δυνάσται τινὲς καὶ φύλαρχοι καὶ ἱερεῖς ὑπ' αὐτοῖς: οὗτοι μὲν δὴ ζῶσι κατὰ τινὰς πατρίους νόμους.

Di tutto il territorio (συμπάση χώρα) sottoposto al dominio dei Romani, solo una parte era considerata dipendente dal loro diretto governo (ἐπαρχία), e vi erano inviati governatori (ἡγεμόνες) ed esattori di tributi (φορολόγοι). Vi erano poi città libere, alcune delle quali fin da principio venute in amicizia con Roma, mentre altre dopo aver conseguito per meriti, e solo successivamente, tale status. Vi erano inoltre alcuni re, capi tribù e sacerdoti ai quali era consentito di vivere secondo il proprio diritto (κατὰ τινὰς πατρίους νόμους: *suis legibus*).

Ciò che suscita particolare interesse nella nostra prospettiva è la percezione dell'impero offerta da Strabone. Non soltanto un sistema di province sottoposte al controllo diretto degli organi di governo romani, ma un vero e proprio *commonwealth*, all'interno o a ridosso dei confini del quale si dipanavano entità territoriali con ampi margini di autonomia ed entro le quali nondimeno i cittadini romani potevano sentirsi sicuri come entro lo spazio provinciale propriamente detto.

Una tale declinazione degli spazi sui quali insisteva, direttamente o in forma mediata, il dominio romano non era estranea, del resto, alla percezione dei giuristi. Merita a questo proposito di essere richiamata l'attenzione su un celebre testo escerpito, dal sedicesimo libro del commentario paolino *ad Sabinum* (D. 49.15.19.3). In questo testo, comunemente ritenuto genuino, si legge:

Postliminio redisse videtur, cum in fines nostros intraverit, sicuti amittitur, ubi fines nostros excessit. sed et si in civitatem sociam amicamve aut ad regem socium vel amicum venerit, statim postliminio redisse videtur, quia ibi primum nomine publico tutus esse incipiat.

**Si riproduce, con l'aggiunta di un apparato essenziale di bibliografia e di note e qualche minima modifica, la traccia della relazione svolta a Villa Vigoni nel dicembre 2021.*

Ai fini dell'applicazione delle regole del *postliminium*, sullo stesso piano dei *finis imperii* vengono posti quelli di città e regni federati e alleati a Roma. All'interno di questi territori, adiacenti al sistema provinciale, i cittadini romani incominciavano a ricevere una prima forma di protezione da parte di quello che Paolo, forse ispirandosi alle parole di Sabino, qualifica come *nomen publicum*, ossia – come è stato scritto di recente – «la piena protezione della potenza romana»¹.

Una piena eco di tutto questo si rintraccia in altri storici di lingua greca, del II e del III secolo, come per esempio Appiano e poi ancora Cassio Dione. Nel giudizio del primo (*Mithr.* 114), Pompeo avrebbe esteso la signoria romana (che egli qualifica come ἀρχή) su tutto l'Oriente, fino all'Egitto, peritandosi poi di organizzare i territori secondo criteri diversi: solo alcuni sottoposti al dominio diretto di Roma a mezzo della riduzione in forma di *provinciae*, mentre altri sarebbero stati resi autonomi per il sostegno offerto contro Mitridate, ovvero assegnati a dinasti, creati re da Pompeo, senza che però questi territori fossero estranei alla ἀρχή romana².

Allo stesso modo, anche Cassio Dione (53.12.9), dopo aver descritto la divisione delle *provinciae* del 27 a.C., specifica di aver tralasciato quei territori che, pur da tempo assoggettati al controllo romano, erano stati lasciati in condizione di autonomia (come, per esempio, le *civitates liberae*), o affidati a sovrani.

Già in età antonina, del resto, anche Pomponio – 37 *ad Q. Muc.*, D. 49.15.5.1 – nel descrivere il regime e gli effetti del *postliminium in bello*, aveva qualificato come *reversus* il cittadino che, dopo essere stato fatto prigioniero,

*aut ad amicos nostros perveniat aut intra praesidia nostra esse coepit*³.

D'altra parte, se – come ci insegna il lungo escerto proculiano (8 *epist.*) di D. 49.15.7 – su di un piano strettamente formale non vi era alcun dubbio che i popoli astretti a Roma da un *foedus* ovvero in condizione di *libertas* fossero da ricondurre al novero delle *externae gentes*, allo stesso tempo non si poteva dubitare neppure che non vi fosse alcun bisogno di un diritto di *postliminium* fra questi e i Romani, dal momento che essi, quando erano presso i Romani, conservavano la loro libertà e la proprietà dei loro beni, allo stesso modo che in patria, e altrettanto avveniva ai Romani quando fossero presso di loro:

Non dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint, nec inter nos atque eos postliminium esse: etenim quid inter nos atque eos postliminio opus est, cum et illi apud nos et libertatem suam et dominium rerum suarum aequae atque apud se retineant et eadem nobis apud eos contingant? (D. 49.15.7 pr.).

¹ V. Marotta, *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia* 41, 2017, 85.

² Sul punto vd. bene M.R. Cimma, *Reges socii et amici populi romani*, Milano 1976, 222-223.

³ L'attribuzione a Pomponio è difesa ora da E. Stolfi, in *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, cur. J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, Roma-Bristol 2018, 154, fig. nr. 77.

Questa considerazione del giurista giulio-claudio – console ordinario nell’anno 37 e fra gli artefici dell’ascesa al principato di Caligola⁴ – riconduce a una condizione di privilegio, fra le *externae gentes*, di coloro che raggiungevano lo statuto di *amici populi Romani* (di *amicitia* si parla esplicitamente nel paragrafo successivo: D. 49.15.7.1). Sicché – al di là dell’entità del vincolo di *amicitia*, misurabile come ha messo in luce M.F. Cursi sulla base del peso politico-militare delle popolazioni con le quali di volta in volta Roma entrava in relazione⁵ – resta fermo il fatto che la stipula di *foedera* di amicizia determinasse una peculiare condizione di relazione fra Roma e i soggetti contraenti il *foedus*, di modo che su di essi Roma poteva esplicare, pur entro i limiti fissati dal trattato (a maggior ragione se questo imponeva la *clausula maiestatis populi Romani*), la propria signoria.

Non a caso, del resto, anche uno storico come Tacito aveva descritto (*ann.* 4.5) i regni posti a ridosso dei confini provinciali come territori che *magnitudine nostra proteguntur adversum externa imperia*, dando perfettamente l’idea che questi fossero nell’orbita di Roma. Il che determinava la conseguenza – messa in luce da Pomponio e Paolo, forse già da Sabino – che il diritto al *postliminium* dei *cives Romani* si esplicasse sino ai confini fra questi territori ‘alleati’ e gli *externa imperia*, in ragione del fatto che il rapporto di amicizia o di alleanza con un popolo straniero determinava una fittizia estensione dei confini territoriali della comunità romana⁶.

II. «Essentially a protectorate»

Senza avventurarsi in questa sede fra le teorie – più o meno aderenti alle fonti – di una *grand strategy* dell’impero romano⁷, va osservato che, alla fine del XIX secolo, il contenuto di quello che Paolo qualifica *nomen publicum*, ovvero (per dirla con le già citate parole di Tacito) la *magnitudo* nel proteggere le comunità entrate per *foedus* entro l’orbita di Roma, fu oggetto di una disamina operata con funzioni comparative da un trentacinquenne professore di Scienza Politica dell’Università di Chicago, l’anglo-tedesco Ernst Freund (1864-1932),

⁴ Per un profilo vd. ora P. Buongiorno, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli 2020, 94-96.

⁵ M.F. Cursi, *International Relationships in the Ancient World*, in *Fundamina* 20.1 (*Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel*, I), 2014, 186-195.

⁶ In tal senso vd. M.F. Cursi, *La struttura del postliminium nella Repubblica e nel Principato*, Napoli 1996, 153 s.

⁷ Si pensi per esempio alla tesi di dottorato di E. Luttwak, di recente aggiornata: *The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A.D. to the Third*, Baltimore 2016².

addottoratosi giovanissimo in diritto a Heidelberg (nel 1884) e poi anche in scienza politica alla Columbia University (nel 1897)⁸. Muovendo dal tema della recente costituzione del protettorato dell'Unione sull'Hawaii Territory, e nel quadro del dibattito che si andava svolgendo intorno alla condizione giuridica da assegnare a Porto Rico, alle Filippine e a Cuba all'indomani della guerra ispano-americana del 1898 e del successivo trattato di Parigi, Freund volgeva il proprio sguardo al mondo romano per descrivere la «substance» della nozione di «protectorate», indicata come «much older than its name» e per la prima volta sistematicamente applicata dai Romani. Scriveva a riguardo Freund:

The complete amalgamation of the territories subject to Roman rule was a very late stage of imperial development, and was then rather the legal expression of an accomplished growth than an entirely new departure in policy. While the Romans were still engaged in forming and extending their empire, the idea of making outlying territories «integral parts» of the Roman state was foreign to them, and would have appeared to them as a political anomaly. (...) The policy of the Romans in dealing with the nations which they brought within the sphere of their influence was determined by considerations of expediency and the exigencies of each case. (...) But many nations they preferred to unite to themselves by ties of alliance and friendship, and to treat them as internally free, though subject to Roman control in their foreign relations. Such a relation is essentially a protectorate. The Romans distinguished between allied states and states enjoying charters of freedom and immunity. In the case of allied states the alliance was either equal (though this equality was necessarily nominal), or of such a character that the superiority of the Roman people was expressly recognized (*ut comiter conservarent majestatem populi Romani*). In any event it was provided that the allied state should have the same friends and enemies as the Roman people. Generally it was bound to furnish auxiliary troops or ships in case of war, and to supply provisions and quarters to Roman troops upon compensation; but it paid no taxes to Rome, and in its internal affairs it enjoyed complete autonomy. It had its own citizenship; it had the right of coinage; and it exercised jurisdiction even over Roman citizens residing within its territory. The chartered states were on the whole equally free, except that the Senate might revoke the charter; it was also sometimes provided that no duties should be levied upon Romans. At the time of Vespasian the archives on the Capitol contained three thousand charters and treaties of alliance. This form of connection proved adequate to secure to Rome substantial control over the civilized world⁹.

⁸ Su Ernst Freund vd. almeno A.H. Kent, *Ernst Freund (1864-1932): Jurist and Social Scientist*, in *Journal of Political Economy* 41.2, 1933, 145-151.

⁹ E. Freund, *The Control of Dependencies Through Protectorates*, in *Political Science Quarterly* 14.1, 1899, 26-27.

Questa pagina, del tutto sfuggita al dibattito giusantichistico, ha il merito di tenere insieme, in un agile quadro di sintesi, i tratti essenziali del *nomen publicum*. Non soltanto Roma e la *terra Italia*, e con essi territori ridotti direttamente soggetti al governo di Roma attraverso amministrazioni provinciali, ma anche regni e città liberi, spesso immuni, ma che nella loro alleanza con Roma facevano propri gli stessi amici e nemici del popolo romano, godendo però di una sostanziale autonomia nei propri affari interni: essenzialmente dei protettorati. A detta di Freund questo sistema, sostanzialmente uniforme, si rivelava adeguato a garantire a Roma un effettivo controllo di un'ampia gamma di territori.

Di certo, rimaneva sullo sfondo il problema della cittadinanza. Se all'interno dei territori sui quali il *nomen publicum* esplicava la propria forza i cittadini romani godevano di forme di tutela più o meno pronunciate, non tutti gli abitanti di questi territori godevano della *civitas Romana*.

Allo stesso tempo, però, Roma sviluppava politiche di integrazione dei quadri delle élite, finalizzate all'instaurazione di dinamiche di romanizzazione 'mediata'. Nelle città, in primo luogo quelle *liberae*, poi anche nelle comunità provinciali, queste si sostanziarono nel conferimento della cittadinanza romana agli ex-magistrati locali e ai loro discendenti, mentre invece sensibilmente differenti – e per certi versi più lenti – furono i processi di conferimento della *civitas Romana* ai dinasti di *regna* e *gentes* variamente legati a Roma da *foedera*.

Questo tema è d'altro canto rimasto un po' in ombra nella storiografia che è venuta accumulandosi su *reges socii et amici p.R.*¹⁰, tanto più che la concessione della cittadinanza a re alleati di Roma sarebbe potuta apparire una (neppure troppo apparente) contraddizione in termini. Solo un recente contributo di Andrea Raggi, e prima di lui poche pagine della monografia di David Braund, hanno tentato una prima sistemazione organica del problema¹¹.

Questi studi hanno evidenziato come l'accesso alla cittadinanza di *reges socii et amici p.R.* fu un fenomeno non antecedente all'età augustea, laddove – in precedenza – tale conseguimento avveniva solo residualmente, ovvero per politiche matrimoniali con donne appartenenti all'élite romana, che producevano nel medio periodo l'effetto di trasferire ai figli di alcuni dinasti la *civitas*.

¹⁰ Oltre al già richiamato libro di Cimma, *Reges socii et amici* cit., vd. almeno M. Pani, *Roma e i re d'Oriente (Cappadocia, Armenia, Media Atropatene)*, Bari 1972 (a dire il vero insistentemente assato sul dibattito politico a Roma); R.D. Sullivan, *Near Eastern Royalty and Rome, 100-30 BC*, Toronto-Buffalo-London 1990, H.A.M. van Wijlick, *Rome and the Near Eastern Kingdoms and Principalities, 44-31 BC. A Study of Political Relations during Civil War*, Leiden-Boston 2021. Il tema è sostanzialmente omesso anche da A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973².

¹¹ D. Braund, *Rome and the Friendly King. The Character of the Client Kingship*, London - Canberra - New York 1984, 39-53; A. Raggi, *The First Roman Citizens among Eastern Dynasts and Kings*, in T. Kaizer, M. Facella (ed.), *Kingdoms and Principalities in the Roman Near East*, Stuttgart 2010, 81-98.

III. *Cittadini non più nemici: tra discendenti di Marco Antonio e concessioni augustee*

Le concessioni, per parte loro, seguirono fin da principio i modelli dei privilegi conferiti ai provinciali che avevano reso servizi eccezionali a Roma. Col tempo, il diritto di cittadinanza romana finì così per sostituire, nei circuiti della parte orientale dell'impero, la concessione dello status di *amicus populi Romani*. Si creò anzi, e sovente, una connessione fra le concessioni di cittadinanza a determinati dinasti e ai loro discendenti e gli specifici, concreti interessi di Roma nelle aree di pertinenza.

Così, se nel corso dell'età triumvirale un'accorta politica matrimoniale perseguita da Marco Antonio aveva portato alla creazione di circuiti di parentele fra dinasti orientali e donne romane, sicché i loro discendenti divennero cittadini romani per ragioni di nascita, fu soltanto Augusto che intraprese una politica di maggiori concessioni di cittadinanza ai *reges socii et amici p.R.*, per rinsaldare la rete di relazioni di Roma nelle aree di conflitto.

Il fondamento giuridico dei conferimenti di cittadinanza *ad personam* operati da Augusto rimontava probabilmente a una prerogativa di età triumvirale, e in particolar modo a quella *lex Munatia Aemilia*, databile al 42 a.C., espressamente richiamata a fondamento del conseguimento della cittadinanza da parte di Seleuco di Rhosos¹². Augusto ne estese la portata dai privati a regnanti reputati organici all'ideologia imperiale.

Si trattava peraltro, di segnare il passo rispetto alle politiche matrimoniali pilotate da Marco Antonio.

Le strategie familiari erano infatti vincolate alla necessaria unione di donne romane con dinasti stranieri, e l'integrazione nella *civitas* delle famiglie regnanti implicava il buon esito delle unioni matrimoniali e l'esistenza di una prole. Ciò è quanto per esempio accadde con le nozze della figlia primogenita di Marco Antonio, Antonia, andata in sposa a Pitodoro di Tralles, e dalla figlia dei quali, (Antonia) Pitodoride, sarebbero nati dinasti e mogli di dinasti, tutti dotati della cittadinanza romana per ragioni di sangue, e divenuti destinatari delle corone di diversi regni insinuati a ridosso e fra le pieghe dei confini delle province orientali dell'impero. Ancora Germanico, a sua volta figlio di Antonia Minore e nipote anch'egli di Marco Antonio, si sarebbe servito proprio di alcuni di questi parenti 'd'Oriente' per rimettere ordine nelle più delicate fra le *res transmarinae* (come le qualifica il *senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, linn. 30-31): il maggiore

¹² Tema su cui vd. A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, part. 85 ss.

dei figli di Pitodoride e di Polemone I del Ponto, (Marco Antonio) Zenone, fu per esempio intronizzato come re d'Armenia, per quanto con il nome di Artaxias¹³ (una dimostrazione della necessità di compenetrare ideologia romanizzante e aspettativa delle élite dei regni entrati nell'orbita di Roma).

La sorella di Zenone/Artaxias, Antonia Tryphaena, era andata invece in sposa a Cotys, figlio del re sapeo della Tracia Rhoemetalces I¹⁴; un segno forse di come lo stesso Augusto si servisse anche di questa 'discendenza antoniana' per promuovere le sue politiche di integrazione dei *reges socii*. Alla morte di Rhoemetalces, nel 12, il regno di Tracia fu diviso in due parti, quella orientale affidata appunto a Cotys, e quella occidentale – meno prosperosa e lontana dalla rete di empori commerciali sulle coste del mar Nero e dell'Egeo settentrionale – affidata al fratello del re defunto, Rhescuporis II¹⁵. È noto da Tacito (*ann.* 2.64-67) che nell'anno 18, con lo scopo di ricongiungere il regno nelle proprie mani, Rhescuporis trasse Cotys in un tranello e lo fece imprigionare e poi uccidere. Ne seguì un'inchiesta, avviata da Tiberio e conclusasi con un processo dinanzi al senato, nella quale a promuovere l'accusa troviamo proprio Antonia Tryphaena¹⁶. Un ruolo attivo, che ben si concilia con quello che è stato definito il «crescente 'attivismo processuale'» femminile venuto in rilievo già sul finire della tarda età repubblicana¹⁷, e che ci riconduce alla piena consapevolezza di mezzi da parte di Tryphaena (in primo luogo, c'è da credere, già solo l'uso della lingua latina,

¹³ Sul punto vd. ora G. Traina, P. Buongiorno, *L'imperium di Germanico, l'Armenia e l'Oriente*, in R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio (a c. di), *Germanico nel contesto politico di età Giulio Claudia: la figura, il carisma, la memoria. Atti del Convegno (Perugia, 21-22 novembre 2019)*, Roma-Bristol 2020, part. 99-103.

¹⁴ Per le nozze Strab. 12.3.29. Su Cotys *PIR*² C 1554; Rhoemetalces I: *PIR*² R 67; Antonia Tryphaena: *PIR*² A 900.

¹⁵ *PIR*² R 60.

¹⁶ Tac. *ann.* 2.67: *accusatus in senatu ab uxore Cotyis damnatur, ut procul regno teneretur* (arbitraria mi pare la considerazione di F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, secondo la quale l'accusa fu presentata al senato dalla moglie di Cotys ma «certo ... poi svolt(a) da altri accusatori»). Il processo si concluse con la condanna all'interdizione di Rhescuporis dalla *Thracia* e – a quanto pare – da alcune province; fra queste senz'altro l'Asia, come pare comprovare il rinvenimento a Efeso di un'iscrizione, piuttosto frammentaria (AE 1998, 1333), che a parere di chi scrive reca il testo del *senatus consultum* di condanna di Rhescuporis. L'interdizione da più province è del resto ben comprovata da Ulp. 10 *de off. procos.*, D. 48.22.7 pr., 13 e 14. Il testo da Efeso richiede una rinnovata edizione critica, che superi quella, a tratti fantasiosa, di M. Büyükkolancı, H. Engelmann, *Inscriptionen aus Ephesos*, in *ZPE* 120, 1998, 70-71 (nr. 7), rispetto alla quale si vedano le critiche già sollevate in P. Buongiorno, G. Camodeca, *I senatus consulta nella documentazione epigrafica dall'Italia*, in Eid. (Hgg.), *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021, 16 nt. 22.

¹⁷ Così, in generale, F. Lamberti, «*Mulieres*» e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose', in *Index* 40, 2012, 251.

atteso che in età tiberiana il ricorso al greco dinanzi all'assemblea senatoria fu sostanzialmente inibito). La vicinanza della donna alla casa imperiale sarà del resto poi ricordata in un'iscrizione onoraria da Cizico, nella quale la donna – ormai avanti negli anni e ritiratasi presso questa comunità della Propontide, dove è celebrata come evergeta – sarà espressamente qualificata come φιλοσέβαστος e sempre portatrice di ogni *pietas* verso l'imperatore¹⁸.

Nella generazione successiva troviamo, pur con fortune alterne, tutti i figli di Tryphaena (*cives Romani*, e peraltro allevati a Roma insieme a Caligola e a sua sorella Drusilla¹⁹) sui troni di regni adiacenti alle *provinciae transmarinae*. Innanzitutto la *Thracia* orientale, inizialmente condivisa da tutti i rampolli di Antonia Tryphaena, ma sotto l'amministrazione fiduciaria di Trebelleno Rufo; questo regno, poi transitato nelle mani del solo Rhoemetalces²⁰, passò dopo la sua morte al cugino omonimo, figlio di Rhescuporis II e anch'egli cittadino romano²¹. Poi l'Armenia minore, affidata a Cotys²². Infine il Ponto e la Cilicia, affidati a Polemone II²³.

Proprio di Polemone II conosciamo – da un editto di Claudio del 46 noto attraverso un papiro 'londinese'²⁴ – il gentilizio, che risulta essere *Iulius*. Questo suggerisce che già almeno il padre di Polemone, Cotys, fosse (ancorché non vi siano espresse attestazioni in tal senso), cittadino romano, evidentemente beneficiato da una concessione operata ad *hoc* dall'imperatore, e ciò a sua volta implica che Polemone (e così i suoi fratelli) fossero non *vulgo quaesiti*, ma nati da *iustae nuptiae* fra genitori entrambi *cives*, il primo per concessione, la seconda per nascita da madre *civis Romana*: ragione per la quale tutti i nati da questa unione non avrebbero preso il gentilizio materno, ma quello paterno.

È d'altra parte possibile che, al pari di altri *reges socii* che recano il nome di *C. Iulius* per aver conseguito la cittadinanza in ragione delle proprie benemeren-

¹⁸ *Syll.*³ 799 (Dittenberger), linn. 3-5.

¹⁹ In *Syll.*³ 798 (Dittenberger), lin. 6 ss. si ricorda espressamente questa circostanza, il che mi pare indebolisca l'ipotesi sostenuta da D. Campanile, *Pitodoride e la sua famiglia*, in *SCO* 56, 2010, 57-85, di una improbabile discendenza di Pitodoride da Marco Antonio (per la dubitativa, ma in modo più sfumato, anche M. Coltelloni-Trannoy, *Les rois de l'empire, entre 70 av. J.-C. et 73 apr. J.-C.*, in *Pallas* 96, 2014, 102 nt. 62). Con Tryphaena e i suoi figli siamo nel pieno del circolo di Antonia Minore (sua prozia), per un cui inquadramento vedi soprattutto S. Segenni, *Antonia Minore e la Domus Augusta*, in *SCO* 44, 1994, 297-331.

²⁰ *PIR*² R 68.

²¹ *C. Iulius Rhoemetalces*: *PIR*² I 517.

²² *PIR*² C 1555.

²³ *PIR*² I 472.

²⁴ *Pap. Lond.* III 1178, lin. 22: Ἰουλίῳ Πολέμωνι τῷ Πόντου.

ze al servizio di Augusto, già Rhoemetalces I (nonostante una sua iniziale indecisione filoantoniana) potesse essere stato beneficiato dal principe della *civitas*: non si può infatti escludere che a lui (e non all'omonimo nipote) si riferisca l'iscrizione AE 1933, 84, proveniente da Philippi:

C(aio) Iulio R(h)oeme[talci] | regi regis R(h)aescup[o]ris f(ilio) M(arcus)
Acculeius M(arci) f(ilius) Vol(tinia) | amico bene merito | f(aciendum) c(uravit)²⁵.

Stando così le cose, si può anzi porre l'accento sul fatto che i protagonisti della sopra accennata vicenda processuale del 18, ovvero Cotys e Rhescuporis, fossero entrambi cittadini romani: il che consolida l'ipotesi che il capo di imputazione fosse non soltanto la *laesa maiestas*, ma – c'è da credere – anche l'omicidio di un cittadino romano²⁶. Al di là di questa ingloriosa pagina di cronaca, però, proprio la vicenda della dinastia sapea di Tracia – a quanto pare beneficiata della cittadinanza romana sotto Augusto – ci mostra come il principe intendesse dare profondità ai processi di integrazione dei regnanti non solo attraverso la politica matrimoniale, ma attraverso un puntuale ricorso a concessioni di cittadinanza (con *reges* che non si sottraggono all'esercizio delle prerogative tipiche della *civitas*, come per esempio la manomissione di schiavi *ex iure Quiritium*²⁷), e senza peraltro rinunciare a conferire a questi re titoli che potrebbero a tutta prima suonare come singolari, come ad esempio quello di *philorhomaioi*: re stranieri, cittadini romani (per concessione del principe) e 'amici della romanità'.

Quella che potrebbe apparire come una contraddizione è in realtà l'elemento pregnante delle politiche di conferimento di cittadinanza promosse a partire da Augusto. Se lo spazio di dominio di Roma era una *συνπάση χώρα*, in cui ricadevano non soltanto le province amministrare da governatori romani, ma anche i *regna* legati a Roma da *fodera*, e rispetto ai quali Roma stessa interveniva promuovendo l'intronizzazione di re 'organici' alle politiche romane nelle differenti aree di interesse, la cittadinanza romana conferita a questi *reges socii* assume tutti i contorni di una vera e propria 'cittadinanza funzionale', analoga a quella che anche oggi viene conferita in alcuni ordinamenti (per esempio quello dello Stato di Città del Vaticano) a determinati soggetti per ragione di dignità, carica, ufficio o impiego.

²⁵ In tal senso vd. anche Raggi, *The First Roman Citizens among Eastern Dynasts* cit. 93.

²⁶ Ad un cumulo di accuse di *maiestas* e omicidio pensa anche De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale* cit. 89.

²⁷ Con riferimento al sopra citato Rhoemetalces (o al suo omonimo nipote) vd. per esempio *CIL VI 20718 = ILS 849*. Per una casistica di schiavi e liberti di dinasti orientali presenti a Roma vd. C. Ricci, *Principes et reges externi (e loro schiavi e liberti) a Roma e in Italia*, in *Rend. Acc. Lincei (Mor.)*, s. IX vol. 7, Roma 1996, 561-592.

D'altra parte, prime pratiche di ricorso a una cittadinanza funzionale si rinvencono nelle fonti – ancorché in modo estremamente limitato – già con riguardo all'età cesariana, come mostra il conferimento della *civitas* a una figura cruciale per l'instaurazione di una dinastia orientale, ossia quella degli Asmonei. Come ricorda Ios. *ant.* 14.136-7, nel 47 a.C. Antipatro di Giudea ricevette da Cesare una posizione amministrativa (*epitropos*), la *civitas Romana* e la *ateleia*, ossia la libertà dalla tassazione (*immunitas omnium rerum*). Come ha osservato la Smallwood, il fine ultimo della concessione della cittadinanza romana è rivelato dalla nomina a *epitropos*: governando il regno di Giudea, Antipatro doveva comunque agire come rappresentante residente di Roma, salvaguardando gli interessi finanziari romani²⁸. In linea di principio, peraltro, le fonti mostrano come gli Asmonei avessero scarso interesse nell'autorappresentarsi come detentori della cittadinanza romana, tanto è vero che ci sono soltanto due testimonianze epigrafiche dell'uso dei *tria nomina* con riguardo a membri della dinastia asmonea: *OGIS* 428 (da Atene, recante una dedica a Berenice in cui si menziona Marco Giulio Agrippa, suo padre), e *Segre EV* 247b (iscrizione da Cos, con dedica a Gaio Giulio Erode, ossia Erode il Grande). Due iscrizioni provenienti da contesti coloniali romani lungo la fascia costiera e l'immediato entroterra della provincia di Syria (ossia *Colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis*, alle pendici del monte Libano, e *Colonia Iulia Augusta Felix Berytus*, oggi Beirut)²⁹ vanno esattamente in questo senso.

Nella prima delle due iscrizioni (databile tra il 37 e il 44: *CIL* III 14387 = *ILS* 8957 = *IGLS* VI 2759) troviamo una dedica posta per il *rex magnus Agrippa pius philocaesar et philorhomaeus*, patrono della *colonia*, senza che ne siano apposti i *tria nomina*. E analogamente, in *AE* 1928, 82 = *AE* 2006, 1578 (databile fra il 48 e l'81 d.C.), troviamo una iscrizione monumentale, a dire il vero piuttosto lacunosa, ma ormai ben integrata dagli studiosi, che ricorda un atto di evergesia compiuto da Erode Agrippa II e sua nipote e moglie Berenice per il rifacimento di un edificio, forse con funzione termale, a suo tempo eretto nella colonia augustea da Erode il grande:

[Rex magnus Agrippa Philocaesar et] regina Berenice regis magni A[grippae filii] | [C(oloniae) I(uliae) A(ugustae) F(elici) B(eryto) balneum(?) qu]od rex Herodes proavos(!) eorum fecerat ve[tust(ate) dilaps(um)] |[imp(ensis) suis refererunt et stat]uis(?) marmoribusque et columnis [se]x [renovaverunt].

²⁸ E.M. Smallwood, *The Jews under Roman Rule from Pompey to Diocletian*, Leiden 1976, 39.

²⁹ Su questo contesto archeologico vd. S.E. Paturel, *Baalbek-Heliopolis, the Bekaa, and Berytus from 100 BCE to 400 CE. A Landscape Transformed*, Leiden-Boston 2019.

IV. Un esempio di 'cittadinanza funzionale': la dinastia degli Emeseni

Un discorso di tenore parzialmente differente può essere fatto per la dinastia dei φύλαρχοι di Emesa (l'odierna Homs, in Siria), anche noti come Samsigeramidi³⁰. A partire dalla sistemazione operata da Pompeo, le fonti annoverano un Samsigeramo I, che governò questo piccolo regno dal 64 al 48 a.C., e poi ancora un Giamblico I, succedutogli nel 48 e rimasto al potere fino al 31. Fu deposto e ucciso dal fratello Alessandro, sostenuto da Marco Antonio, che fra il 31 e il 30 detenne un potere effimero, sino a quando il regno – schieratosi insieme alle truppe di Cleopatra – non fu smembrato e annesso, per circa un decennio, alla *provincia* di *Syria*. Con la sistemazione delle province orientali operata da Agrippa abbiamo però notizia della ricostituzione di questa δυναστεία e della sua assegnazione all'omonimo figlio di Giamblico I³¹, che ottenne anche la cittadinanza romana, con i *tria nomina* di Gaio Giulio Giamblico II³².

Da questo momento le fonti mettono in evidenza un ricorso alle prerogative della *civitas*, oltre che una (auto)rappresentazione di questi dinasti come *cives*, solo in contesti romani. Una tabellina di colombario proveniente da Roma (sepolcreto di vigna Serventi presso via Labicana)³³, documenta l'esistenza di un liberto (Glaco) del *rex* Gaio Giulio Samsigeramo II, il che comprova non soltanto un'attestazione epigrafica di questo dinasta emesena (la cui cronologia si data dal 14 a immediatamente dopo il 42³⁴), ma anche che questo re esercitasse il ricorso alla *manumissio*, secondo il diritto romano, concedendo libertà e cittadinanza ai propri schiavi: quello morto a Roma potrebbe averlo accompagnato durante un viaggio presso l'imperatore e aver trovato la morte in città.

Sempre da *Colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis* proviene un'iscrizione onoraria posta per Gaio Giulio Soemo³⁵, figlio di Samsigeramo II e succeduto al

³⁰ In margine a questa dinastia esiste una ricca bibliografia: vd. almeno C. Chad, *Les Dynastes d'Émèse*, Dar el-Machreq 1972, R.D. Sullivan, *The Dynasty of Emesa* in *ANRW* II.8, Berlin - New York 1978, 198-219; F. Millar, *The Roman Near East*, Cambridge 1993, 71-7 e 300-309; P. Edwell, *Between Rome and Persia. The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra Under Roman Control*, London 2008, *passim*; A.J.M. Kropp, *Images and Monuments of Near Eastern Dynasts, 100 BC – AD 100*, Oxford 2013; M. Konrad, *The Client Kings of Emesa. A Study of Local Identities in the Roman East*, in *Syria* 94, 2017, 261-295.

³¹ Dio 54.9.2.

³² *PIR*² I 7.

³³ *CIL* VI 35556a = EDR071754.

³⁴ *PIR*² I 542.

³⁵ *PIR*² I 586.

fratello³⁶ (Gaio Giulio) Azizos³⁷, già *rex* di Emesa dal 42 al 54 e andato in sposa a Drusilla I, la figlia dell'asmoneo Marco Giulio Agrippa (re di Giudea fino al 44)³⁸, senza averne discendenti. L'iscrizione di Soemo (*CIL* III 14387 = *ILS* 8957 = *IGLS* VI 2760), recita:

Regi magno | C(aio) Iulio Sohaemo | regis magni Sam|sigerami f(ilio) philo|caesari
et philo/[r]o{h}maeo honora[t]o [ornamentis] consulari[b[us] ---] | patrono coloniae
| Iiviro quinquenn(ali) | L(ucius) Vitellius L(uci) f(ilius) | Fab(ia) Soss[i]a[nus].

Viene in rilievo come Giulio Soemo, oltre alle sue funzioni di *rex* – per cui era stato onorato dal senato di Roma con il conferimento dei titoli di *philocaesar* e di *philorhomaeus*, oltre che degli *ornamenta consularia*, e che dal 54 al 63 aveva governato anche il territorio della Sofene³⁹ – avesse un rapporto con questa colonia di veterani romani, della quale era divenuto *patronus* e presso la quale aveva rivestito anche la carica di duoviro quinquennale, ossia la più prestigiosa delle magistrature locali. Si deve peraltro osservare come il dedicatario dell'iscrizione sia un L. Vitellio, forse da identificarsi con il figlio di un liberto del potente senatore di età claudia, governatore della provincia di Siria durante il principato di Caligola.

Ogni volta che venivano in contatto con il mondo romano, i dinasti emeseni non rinunciavano insomma a manifestare la propria adesione alla *civitas*, alla sua sfera pubblica e – nondimeno – privata. Dopo Soemo le nostre tracce sulla dinastia emesena si fanno tuttavia piuttosto malferme. Soprattutto non si è stati per molto tempo in grado di provare la sequenza dei dinasti negli anni immediatamente successivi alla morte di Soemo.

Un'iscrizione proveniente dal contesto archeologico di un mausoleo a base parallelepipedica appena fuori Emesa, databile all'anno 390 dell'era seleucide, ossia il 78/79 d.C., ricorda un Gaio Giulio Samsigeramo, detto anche Silas, e figlio di un Gaio Giulio Alessione che mentre era ancora in vita costruì questo mausoleo per sé e per i suoi discendenti⁴⁰.

Secondo un'opinione radicata in letteratura questo testo – atteso peraltro il contesto monumentale nel quale è inserito – proverebbe l'esistenza di un *rex*, successore di Soemo per breve tempo, di nome Alessione, il cui figlio sarebbe stato un C. Giu-

³⁶ *Ios. ant.* 20.158.

³⁷ *PIR*² A 1693.

³⁸ *Ios. ant.* 20.132.

³⁹ *Tac. ann.* 13.9; in tema vd. A. Barrett, Sohaemus, *King of Emesa and Sophene*, in *AJPh.* 98.2, 1977, 153-159 e il contributo di G. Traina in questo volume.

⁴⁰ *IGLS* V 2212 = *OGIS* 604: Γάϊος Ἰούλι-ος, Φαβία, Σαμ-|σιγέραμος ὁ | καὶ Σείλας, Γαί-|ου Ἰουλίου Ἀλεξί-|ωνος υἱὸς ζῶν | ἐποίησεν ἑαυ-|τῷ καὶ τοῖς ἰδί-|οις, ἔτους ρτ´. Su questi due personaggi vd. anche *PIR*² I 143 e 542.

lio Samsigeramo (III), detto anche Silas, anch'egli divenuto re, dopo il padre. Tuttavia, come ha osservato Richard Sullivan, l'ultima notizia che abbiamo di Soemo lo mostra vivo e ancora in carica nel 72: in assenza di concreti motivi per ipotizzarne la morte o la deposizione in un breve intervallo di tempo, non possiamo a nostra volta concludere nulla, stante peraltro l'assenza di titoli regali per Samsigeramo Silas. Anche il padre Alessione ne è sprovvisto e sembra più opportuno considerare entrambi come membri della casa regnante, ma nessuno dei due come re⁴¹.

Vi è però un'iscrizione, inopinatamente trascurata anche da Sullivan, che nonostante la sua ampia frammentarietà ci informa di un *Rex Samsig[e]ramus regis* | [*Sohae*]mi [*f*]ilius (IGLS VI 2747). Questo bravissimo testo conferma l'esistenza di un figlio e successore al trono di Soemo, di nome Samsigeramo, succeduto al padre all'incirca intorno all'anno 73 d.C.

Era senz'altro ancora in carica nell'aprile 79, come suggerisce un diploma militare dell'ultimo Vespasiano⁴², in cui suo figlio è menzionato, con una piccola variante nel nome⁴³, come primo dei testimoni dell'atto:

C(ai) Iuli Sampsī ◊ gerami regis f(ili)ii
vac vac Sampsigerami

Non è chiaro se questo figlio dell'ultimo re emeseno a noi noto (e forse anch'egli re sul finire dell'età flavia) facesse parte dell'esercito romano: dal testo del diploma non si può dedurre, e forse non è neppure troppo probabile. Di certo non si può escludere neanche che fosse al seguito di una legazione inviata all'imperatore, all'indomani della dissoluzione del regno di Commagene⁴⁴. In ogni caso, le cure per gli interessi dei singoli (nel caso di specie il destinatario del diploma in oggetto) sembrerebbero comprovare il tentativo, per la famiglia dei dinasti emeseni, di mantenere un alto prestigio sociale⁴⁵, producendosi come mediatori fra le periferie e il potere costituito romano.

Sicché gli emeseni si rappresentano come romani agli occhi dei romani (per curare interessi propri o delle popolazioni orbitanti nella loro sfera di relazioni) e come dinasti di marca ellenistica agli occhi dei loro sudditi. Le iscrizioni dei dinasti emeseni provenienti dai territori del loro *regnum*, per lo più in lingua greca, documentano infatti una pressoché totale assenza dei *tria nomina* (fa eccezione quella di Silas

⁴¹ Sullivan, *The Dynasty of Emesa* cit. 219. In tal senso vd. ora anche Konrad, *The Client Kings of Emesa* cit. 282-284.

⁴² W. Eck, A. Pangerl, *Eine Konstitution Vespasians für das Heer von Syrien vom 9. April 79 n.Chr. Eine Überlegung zum administrativen Prozess der Bürgerrechtsverleihung an Auxiliare*, in *ZPE*. 219, 2021, 237-247.

⁴³ Eck, Pangerl, *Eine Konstitution* cit. 242.

⁴⁴ Così, pur con le dovute cautele, Eck, Pangerl, *Eine Konstitution* cit. 245.

⁴⁵ In tal senso anche Eck, Pangerl, *Eine Konstitution* cit. 246.

e Alessione, di cui però abbiamo visto l'estraneità alla sequenza dei dinasti in senso stretto e la loro collocazione, piuttosto, nel quadro più ampio della famiglia regale).

Il dossier sin qui passato in rapida rassegna mette insomma bene in evidenza come – allo stesso modo che per esempio Gaio Giulio Antioco Epifane Filopappo, che nel suo monumento funebre eretto sulla collina delle muse di Atene in età traiana si era fatto rappresentare come console romano in un'iscrizione in lingua latina e come βασιλεὺς Ἀντίοχος Φιλόπαππος (senza *tria nomina* e con il solo titolo di dinasta di Commagene) in una in lingua greca⁴⁶ – i dinasti emeseni adoperarono la cittadinanza romana solo con riguardo alla loro rete di relazioni romane, sia nella sfera del *ius publicum* che del *ius privatum*, come suggeriscono rapporti di patronato, rivestimento di magistrature municipali, manomissione di schiavi e partecipazione, in qualità di testimoni, ad atti di conferimento della cittadinanza a *milites* che avevano compiuto l'*honestia missio*.

Una cittadinanza 'funzionale', finalizzata a un processo di assimilazione nel mondo romano⁴⁷, ma soprattutto a vincolare re e dinasti agli imperatori (e, almeno formalmente, al Senato) di Roma. Sicché questi *socii et amici*, da età augustea in poi anche *cives*, si trovarono prevalentemente ad agire nell'interesse degli organi di governo di Roma.

Pierangelo Buongiorno
Università di Macerata
p1.buongiorno@unimc.it

⁴⁶ CIL III 552 = 7278 = ILS 845. In tema vd. M. Facella, *La dinastia degli Orontidi nella Commagene ellenistico-romana*, Pisa 2006, 354-358, ove bibliografia. Altre attestazioni di Φιλόπαππος come βασιλεὺς sono annotate in PIR² I 151.

⁴⁷ Che nel caso degli Emeseni si sarebbe concluso inaspettatamente, dopo la stagione di 'governo' di Giulia Domna (PIR² I 663), con l'ascesa al potere imperiale del giovanissimo Sesto Vario Avito Basiano (Eliogabalo), figlio di una Giulia Soemia (PIR² I 704), e poi di Alessandro Severo, figlio di una Giulia Mamea (PIR² I 649). Le due donne, sorelle, erano discendenti, dai dinasti emeseni del I secolo d.C. Su Giulia Domna vd. soprattutto B. Levick, *Julia Domna. Syrian Empress*, London 2007 e Gl. Viarengo, *Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 37.1, 2007, 191-202, cui ora si aggiunga la monografia, dal titolo molto efficace, di F. Ghedini, *Giulia Domna. Una siriana sul trono dei Cesari*, Roma 2020. Per uno sguardo su Soemia e Mamea, e la loro madre Mesa (sorella di Giulia Domna), molto utile Cl. Rowan, *The Public Image of the Severan Women*, in *PBSR* 79, 2011, 241-273. Poco più che compilativo, e nel complesso di modesta fattura descrittiva, R. Bertolazzi, *Women in the Severan dynasty*, in E.D. Carney, S. Müller, *The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World*, London 2020, 452-462.